

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Emilia Romagna, Parma, Sezione I, 6 ottobre 2009, n. 679

Il termine decadenziale per la proposizione del ricorso avverso le operazioni elettorali decorre dalla data di proclamazione degli eletti.

Omissis

alla luce del disposto dell'art. 83/11, comma 1, del d.P.R. n. 570 del 1960, la proclamazione degli eletti costituisce il momento da cui decorre inderogabilmente il termine decadenziale per la proposizione del ricorso avverso le operazioni elettorali - a prescindere dalla circostanza che la conoscenza effettiva dell'atto lesivo, da parte dell'interessato, sia eventualmente intervenuta in un momento successivo-, rilevando detto termine e la sua decorrenza indistintamente per tutti i ricorrenti, siano essi candidati risultati non eletti, cittadini elettori, oppure candidati che reclamano una migliore collocazione nella graduatoria dei non eletti; né la sopravvenuta conoscenza degli atti interni del procedimento è idonea spostare in avanti il termine iniziale per la proposizione del ricorso, rappresentando unicamente il presupposto per la formulazione di motivi aggiunti nell'ambito di un ricorso tempestivamente esperito dall'interessato. A tale scopo - è stato precisato - il "dies a quo" non va ricondotto alla proclamazione orale, bensì al momento in cui tutte le operazioni effettuate dall'Ufficio centrale risultino documentate in un atto scritto, e cioè al giorno in cui vi è la chiusura e la firma del relativo verbale, mentre il previsto successivo obbligo di deposito di detto verbale presso la Segreteria del Comune, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 570 del 1960, non ha alcuna incidenza sul termine di impugnativa, dovendosi per lo stesso escludere anche eventuali profili di incostituzionalità, così come ininfluyente a tali fini è la pubblicazione del manifesto con i risultati elettorali, effettuata dal Sindaco ex art. 61 del d.P.R. n. 570 del 1960, che ha valore di mera notizia, inidonea a procrastinare il termine perentorio fissato dall'art. 83/11 cit. (v. TAR Lazio, Sez. II, 21 ottobre 2005 n. 9332).

Omissis